

assicurare si fa il quesito per i creditori chirografari. Possono questi assicurare i beni del loro debitore?

Per la risposta negativa sembra prevalente il concetto che il creditore chirografario deriva la sua garanzia da quella somma di tutti i beni del debitore (art. 1948, 1949, 1234 del cod. civ. it.), non dal fatto speciale che il suo credito sia esposto ai rischi di mare. La giurisprudenza e la legge belga sono, per questo, per la nullità dell'assicurazione. Il creditore potrà sequestrare, e allora contrae l'assicurazione per le cose sequestrate.

Si è fatta eccezione per i creditori marittimi, cioè per coloro che hanno causa di credito da atti del capitano o dell'equipaggio, e sono esposti, per ciò, al pericolo dell'abbandono della nave e del nolo (art. 632 e seg. cod. co. it.).

Ma, ammessa questa eccezione, si apre la via alla risposta affermativa sul quesito, giacché ogni creditore, e non soltanto il marittimo, con l'abbandono può rischiare di veder sparire quel patrimonio comune che è la sua garanzia se rischia l'insolvibilità del debitore. Per ciò va ammessa l'assicurazione anche per i creditori chirografari.

Quali sono i rischi che fanno l'oggetto del negozio giuridico di assicurazione?

I codici non li definiscono: fanno una enumerazione dimostrativa, non tassativa. Così, per la navigazione, si parla di tempesta, di naufragio, investimento, urto, cambiamenti forzati di viaggio o di nave, getto, esplosione, fuoco, pirateria, saccheggio, incagliamento. E si chiudono le indicazioni con l'enunciato, «e tutt'altre fortune di mare» (codice francese), «tutt'altri accidenti di mare» (codice italiano). (1).

---

(1) v. 350 cod. comm. franç. - art. 615 Cod. co. ital. - art. 347 prog. cod. mar.